

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3587

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SODANO, PIRO

Presentata il 14 marzo 1986

Disciplina fiscale dei contributi previdenziali trasferiti dalle imprese a favore dei lavoratori dipendenti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 1984

ONOREVOLI COLLEGI ! — Tra le provvidenze disposte a favore delle popolazioni colpite dai sismi del maggio '84, si prevedeva lo storno temporaneo dei contributi previdenziali, che le imprese non avrebbero dovuto versare all'INPS, ma ai lavoratori dipendenti

Cio per attivare un sistema empirico e diretto, di finanziamenti a favore dei lavoratori dipendenti, perché questi potessero sopperire alle prime esigenze dell'emergenza

Che si trattasse di un semplice finanziamento era reso evidente, tra l'altro, dall'obbligo di restituzione delle somme così percepite. Restituzione che dovrebbe seguire un piano rateale di ammortamento

La linearità di questa provvidenza è stata però alterata, prima dal fisco e poi dalle imprese, che hanno operato per suo conto come sostituti di imposta

Infatti, si è trattato il finanziamento come se fosse una voce di entrata definitiva, cioè un reddito di lavoro dipendente imponibile

E così avvenuto che le somme stornate dalle imprese, dall'originaria destinazione INPS a favore dei lavoratori dipendenti, sono state da queste trattate come vere e proprie voci di remunerazione e, conseguentemente, inserite nel modello 101

Di qui sono poi automaticamente transitate nel modello 740, cioè nella dichiara-

razione che i lavoratori dipendenti sono stati costretti a presentare.

L'inserimento di tali somme nella base imponibile ha causato un aggravio della imposizione fiscale. Aggravio costituito sia dall'incremento dell'aliquota marginale sia dalla perdita delle detrazioni commisurate in funzione inversa all'imponibile.

Ne è insomma derivata una sostanziale alterazione della « curva IRPEF » propria di ciascun lavoratore dipendente interessato dalla provvidenza.

Risulta così evidente un primo « maleficio » fiscale: l'inasprimento della imposizione diretta causato dalla pseudo-provvidenza disposta a favore dei lavoratori dipendenti è sostanzialmente superiore al « beneficio » finanziario costituito dallo storno dei contributi INPS. Con una mano si è erogato un finanziamento senza interesse, con l'altra si è fatto pagare l'interesse attraverso una maggiorazione dell'imposizione. Un gioco a somma zero, spesso un gioco con perdita per il lavoratore dipendente e guadagno secco per il fisco.

Si materializza così un classico effetto di « illusione finanziaria »: si annuncia un provvedimento di favore, ma lo si congegnava in modo tale che i suoi effetti sostanziali siano addirittura peggiori della situazione precedente.

Ma c'è ancora di più. In base alla legislazione vigente (articolo 10, primo comma lettera I, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597), non è affatto sicuro che i contributi INPS, in sede di riversamento, siano deducibili dalla base imponibile IRPEF.

Se così fosse, al primo effetto di « illusione finanziaria » si aggiungerebbe una conseguenza gravissima: verrebbe considerata come reddito definitivamente imponibile una voce che è invece solo un finanziamento.

Questo complesso di difetti deriva, come si è già notato, da un eccesso di fiscalismo da parte del fisco e dei suoi sostituti, che hanno deformato in misura insopportabile il concetto di reddito di lavoro dipendente imponibile, svuotando le provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti colpiti dai sismi.

La presente proposta di legge è rivolta ad eliminare gli effetti più odiosi di questa vicenda:

la misura di estensione della rateizzazione del riversamento all'INPS delle somme stornate è rivolta a ricostruire quel « beneficio » finanziario che era nello spirito originario della legge e che il successivo « maleficio » fiscale ha azzerato. Nella stessa logica, si prevedono il rinvio e la rateizzazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la cui riscossione è stata sospesa, nell'ambito delle provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto;

la precisazione secondo cui alle somme riversate all'INPS si applica il regime di deducibilità ordinariamente previsto per i contributi assistenziali e previdenziali è rivolta ad escludere che un semplice finanziamento si trasformi, attraverso un'eccezione di indeducibilità, in una voce di reddito definitivamente imponibile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 1984, di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, devono essere restituiti dai percettori, senza oneri di interesse, in venti rate trimestrali a partire dal 1° giugno 1986.

2. Agli stessi contributi si applica il disposto dell'articolo 10, primo comma, lettera *i*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

3. L'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui riscossione è stata sospesa in base alle provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, deve essere restituita in 23 rate trimestrali, a partire dal trimestre successivo a quello in cui è stata completata la restituzione dei contributi di cui al comma 1.